



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2013, proposto da:
H.C. Hospital Consulting S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Macri,
con domicilio eletto presso Gennaro Macri in Salerno, via A. Nifo, 2 c/o Ferrara,
rappresentato e difeso dall'avv. Fiorita Iasevoli, con domicilio eletto presso Fiorita
Iasevoli in Salerno, via A. Nifo, 2 c/o Avv. Ferrara;

contro

Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, rappresentato e difeso
dall'avv. Giorgio Silvestri, con domicilio eletto presso Giorgio Silvestri Avv. in
Salerno, Segreteria Tar Salerno;

nei confronti di

Poliedra Sanità S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Tedeschini, con
domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Salerno, c/o Segreteria Tar,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Accarino, con domicilio eletto presso
Francesco Accarino in Salerno, c/o Segreteria Tar, rappresentato e difeso dall'avv.

Fabiana Seghini, con domicilio eletto presso Fabiana Seghini in Salerno, c/o Segreteria Tar;

per l'annullamento

delibera n.463 del 02/07/2013 con la quale il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del "servizio di riorganizzazione dei processi tecnologici a supporto delle attività sanitarie dell'azienda ospedaliera San Giuseppe moscati di Avellino"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e di Poliedra Sanità S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'a.t.i. a guida HC Hospital consulting s.p.a. si è classificata seconda nella gara per l'affidamento triennale del servizio di riorganizzazione dei processi tecnologici a supporto delle attività sanitarie dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, aggiudicata in favore di Poliedra s.p.a., con delibera del direttore generale 2.7.2013 n. 463.

Impugna, quindi, l'atto di aggiudicazione, adducendo vizi riscontrabili sia nel giudizio di verifica sull'anomalia dell'offerta vincitrice, sia nel contenuto dell'offerta tecnica.

Resistono l'ente pubblico e la società aggiudicataria.

All'udienza del 13 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il primo gruppo di censure si dirige sulle giustificazioni proposte dall'a.t.i. aggiudicataria, le quali vengono ritenute incongrue, in ragione del mancato computo dei costi derivanti: - dalle sostituzioni del personale assente; - dall'aumento di due ore dell'orario di servizio previsto in capitolato; - dall'uso di strumentazioni e *software*.

Occorre premettere che, in tema di verifica di congruità dell'offerta anomala, valgono i seguenti princîpi:

- il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica sulla serietà dell'offerta nel suo insieme, restando irrilevanti eventuali singole voci di scostamento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012 n. 4744 e 21 luglio 2010 n. 4783; Sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451);
- con la presentazione delle giustificazioni, l'impresa può sempre operare modulazioni dell'offerta a suo tempo presentata, con la conseguenza che, mentre resta imm modificabile l'offerta economica in quanto tale, possono invece essere modificate ed integrate le giustificazioni, sino a consentire compensazioni fra sovrastime e sottostime, purché l'offerta risulti nel suo complesso coerente ed affidabile al momento dell'aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012 n. 2506);
- l'esame delle giustificazioni rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, per cui solo in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014 n. 162 e 2 luglio 2012 n. 3850);

- il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall'amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta e delle sue voci, poiché così facendo invaderebbe una sfera propria della P.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862; Sez. V, 28 ottobre 2010, n. 7631);
- il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente, mentre non la richiede, di contro, nell'ipotesi di esito positivo della verifica, nel qual caso è sufficiente motivare *per relationem*, con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014 n. 162 e 22 febbraio 2011, n. 1090; Sez. VI, 3 novembre 2010, n. 7759).

La doglianza esposta non integra gli estremi richiesti dalla giurisprudenza testé citata per addivenire ad uno scrutinio di segno positivo.

Infatti, in relazione agli oneri non computati derivanti dalle sostituzioni del personale assente, la commissione tecnica ha stimato congruo il costo complessivamente indicato da Poliedra solo dopo un'accurata istruttoria, che ha portato all'acquisizione prima di una *due diligence* ad opera di una società esperta nel settore e poi della nota 29.5.2013 n. 11966, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha validato il contenuto delle giustificazioni e della *due diligence*.

Quanto, poi, agli eventuali costi derivanti dall'offerta aggiuntiva di due ore sull'orario di servizio previsto in capitolato, non appare abnorme, né incongruo, l'accoglimento delle giustificazioni di Poliedra, secondo cui la maggiorazione di orario non avrebbe generato costi aggiuntivi per il personale, in quanto la copertura dei turni sarebbe stata assicurata tramite lo "sfalsamento" dei carichi di lavoro.

Quanto, infine, alla mancata previsione di costi per le strumentazioni ed il *software*, essa si spiega per il fatto che questi sono già di proprietà dell'offerente e risultano interamente ammortizzati.

Pure infondato è il secondo gruppo di censure, dove si contesta il contenuto dell'offerta tecnica.

In particolare, non contrasta con le regole di gara la scelta di applicare il CCNL "multiservizi" ai soli dipendenti di nuova assunzione, mantenendosi, invece, il CCNL "metalmeccanici" al personale già assunto, come pure la scelta di inquadrare il dipendente con profilo di ingegnere gestionale nel III° livello del CCNL "multiservizi".

In merito a quest'ultima doglianza, va per altro rilevato che il ricorso pecca di genericità, difettando dell'indicazione di quale sia, nel concreto, il livello giuridicamente applicabile al profilo in esame e di quale incidenza, in termini di maggiori costi, ne sarebbe discesa.

Né, per ultimo, l'attribuzione del punteggio al progetto di Poliedra può dirsi viziata dall'asserita sopravvalutazione dell'elemento costituito dal personale aggiuntivo da assumere con contratto part-time, avendo la commissione di gara valutato gli elementi dell'offerta ritenuti fondamentali nel loro complesso e non singolarmente, come emerge dalla tabella inserita nel verbale n. 3 del 18.12.2012.

In conclusione, il ricorso dev'essere respinto perché infondato in ogni sua parte, pur potendosi ravvisare, per la complessità delle questioni affrontate, giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)